



rigettare l'appello proposto dall'INPS confermando l'ordinanza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.



### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 18.02.2020 l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso l'ordinanza in data 23.01.2020 resa nel giudizio R.G. 1283/2019 dal Tribunale di Pavia mediante la quale in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto per avere negato alla ricorrente l'erogazione dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1 comma 125 della L. 190/2014 in quanto non soggiornante di lungo periodo e per l'effetto ha ordinato all'Ente previdenziale la cessazione di tale condotta riconoscendo il diritto della ricorrente all'erogazione dell'assegno di natalità, per ciascun figlio dalla data di interruzione dei rispettivi pagamenti e fino a che ne permangano le condizioni, oltre a interessi legali.

Con il ricorso di primo grado, N. [REDACTED] aveva dedotto di essere cittadina egiziana; di essere titolare di un permesso unico di lavoro per motivi familiari; che il 24.01.2017 era nata la prima figlia XXXX e il 30.8.2018 il secondo figlio XXXXXX; che l'ISEE familiare per l'anno 2017 era stato pari a Euro 0; che per l'anno 2018 era stato pari a 3.298,27 e per il 2019 era stato pari a Euro 1.528,13; che in 21.02.2017 aveva presentato la domanda di assegno di natalità n. 725420 in relazione alla nascita della prima figlia e in data 25.9.2018 la domanda di assegno di natalità n. 1386946 in relazione alla nascita del secondo figlio; che l'Istituto aveva inizialmente accolto le domande ed erogato i benefici che tuttavia erano stati successivamente interrotti; che informatasi presso la sede I.N.P.S. di Vigevano le era stato comunicato che i pagamenti erano stati interrotti in quanto il proprio titolo di soggiorno non rientrava tra quelli che l'Istituto riconosce al fine dell'erogazione dell'assegno di natalità e pertanto aveva adito il Tribunale di Pavia al fine di ottenere la cessazione della condotta discriminatoria da parte dell'Istituto e la condanna all'erogazione degli assegni di natalità dei quali assumeva aver diritto.


Il Tribunale, rilevato che la ricorrente era in possesso di permesso unico di lavoro per motivi famigliari e che la sussistenza degli ulteriori requisiti non erano in contestazione, richiamata, condividendone la motivazione, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., la sentenza n. 89/2018 e la n. 2051/2019 di questa Corte d'Appello, ha ritenuto la sussistenza della discriminazione atteso che l'esclusione dal diritto all'erogazione del beneficio era fondata sulla nazionalità dell'istante e si poneva, pertanto, in conflitto con la normativa sovranazionale e, segnatamente con l'art. 12 della Direttiva n. 2011/98/UE, in base al quale ai lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) spettano gli stessi trattamenti riservati ai cittadini dello Stato in cui soggiornano per quanto concerne la sicurezza sociale.

Il primo Giudice, dato atto della qualificazione dell'assegno di natalità come rientrante nell'ambito della "sicurezza sociale", ai fini applicativi della citata Direttiva, ha quindi per l'effetto accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno di natalità per entrambi i figli.

In ragione della soccombenza l'Istituto è stato condannato a rifondere  e  le spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con un primo motivo di appello l'I.N.P.S. censura l'ordinanza riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di I grado. Nello specifico sostiene che il ricorso introduttivo "è inammissibile perché diretto ad ottenere una prestazione di carattere assistenziale per il cui accertamento deve seguirsi il rito speciale e inderogabile delle controversie in materia assistenziale e previdenziale disciplinate dal codice di procedura civile e non quello ex art. 702 bis e quater c.p.c., richiamato dall'art. 28 del D. Lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione" nel quale, tra le fattispecie tassativamente indicate dall'anzidetto art. 28 non compare quella relativa alla mancata erogazione della prestazione introdotta dall'art. 1 comma 125 del D. Lgs 190/2014.

Con un secondo motivo censura l'ordinanza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 190/2014 e connesso D.P.R. del 27.02.2015, 4 bis comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2, 9, comma 12 Lett. c), 43 e 44 del D. Lgs. 286/1998, anche in relazione all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, all'art. 12 della Direttiva 2011/798/UE (recepita con il D. Lgs. n. 40/2014) e all'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004 per aver riconosciuto il diritto della ricorrente, cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di durata annuale a percepire l'assegno di natalità previsto solo per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. A sostegno della doglianza rileva che l'assegno di natalità è un beneficio economico che riguarda i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini extracomunitari con permesso di lungo soggiorno ossia i figli di coloro la cui presenza è radicata sul territorio italiano e che l'anzidetto beneficio tende a incentivare la natalità e non è misura che riguarda la sicurezza sociale. Secondo il proprio assunto riconoscere l'assegno di natalità a favore di soggetti che si trovano sul territorio nazionale in maniera non stabile finirebbe per vanificare lo scopo perseguito dalla legge istitutiva dell'anzidetto assegno.

Chiede pertanto alla Corte in riforma dell'ordinanza impugnata di respingere le domande proposte da  con il ricorso di I grado in quanto inammissibili e infondate, dichiarando il diritto dell'Istituto a recuperare le somme erogate per i titoli per cui è causa e la condanna dell'odierna appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria in data 09.10.2020 ha resistito [REDACTED] in rilevando che la questione relativa all'asserita inammissibilità e improcedibilità del ricorso introdotto con il rito discriminatorio è stata risolta in senso favorevole all'appellata con le sentenze n. 11165 e 11166 dell'08.05.2017 della Corte di Cassazione, nonché l'infondatezza del secondo motivo in quanto l'erogazione dell'assegno di natalità rientra nel campo di applicazione del Regolamento 883/2004 e quindi è soggetta al vincolo di parità di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98. Conclude chiedendo alla Corte di confermare l'ordinanza impugnata con condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con decreto del 20.01.2021 è stata disposta la trattazione della causa con il rito c.d. "cartolare", ai sensi dell'art. art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, dell'art. 1 D.L. 7-10-2020 n. 125, nonché dell'art. 1 D.L. n. 2 del 14.1.2021.

Il 23.03.2021 la Corte, ritenuto opportuno attendere la decisione della Corte di Giustizia europea in ordine al rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza n. 182/2020 della Corte Costituzionale, rinviava la causa al 14.09.2021.

Con decreto del 27.07.21, visto l'art. 7 DL n. 105/21 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, è stata disposta la trattazione della causa con il c.d. "rito cartolare".

Depositare note scritte nel termine assegnato mediante detto provvedimento, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

### **MOTIVAZIONE**

L'appello è infondato.

Il primo motivo d'appello tramite il quale l'I.N.P.S. sostiene l'inammissibilità del ricorso di primo grado che nella propria ottica avrebbe dovuto essere introdotto con il rito speciale previsto per le controversie in materia assistenziale e previdenziale disciplinate dal c.p.c e non con quello, come nel caso di specie, previsto dall'art. 702 bis e quater c.p.c., richiamato dall'art. 28 del D. Lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione, nel quale non compare quella relativa alla mancata erogazione della prestazione, è infondato.

Sul punto il Collegio rileva che il petitum della domanda è l'accertamento della discriminazione, la sua cessazione e la rimozione degli effetti tramite l'erogazione dei ratei dell'assegno di natalità. Nella fattispecie in esame l'odierna appellata con il ricorso di primo grado aveva lamentato di aver subito un pregiudizio in conseguenza della disparità di trattamento operata dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (che nega l'assegno di

natalità ai cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), sicché è astrattamente configurabile una discriminazione, che legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

Si richiamano sul punto anche le sentenze della Corte di Cassazione 11166/17 e 11165/17 ove, pur trattando di altra provvidenza (assegno per il nucleo familiare) la Corte ha affermato che in ipotesi di esclusione dei cittadini stranieri da una prestazione, il diritto di parità eventualmente sancito da una norma dell'Unione Europea direttamente applicabile può essere azionato mediante il ricorso antidiscriminatorio.

Per le suesposte ragioni il primo motivo di appello deve essere respinto.

Sulle questioni oggetto del secondo motivo di appello questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con plurimi precedenti (cfr. ex multis sentenze n. 1003/2017; n. 1222/2017; n. 1145/2018; n. 1166/2018; n. 1604/2018; n. 51/19; 2051/19; 407/21), le cui argomentazioni sono qui condivise ed integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..

In particolare la citata sentenza n. 1003/2017 del 29 maggio 2017 ha osservato quanto segue: *“la lamentata discriminazione appare – nel merito – sussistente nel caso di specie, posto che l'esclusione della [...] dall'erogazione richiesta in ragione della sua nazionalità si pone in contrasto con la disciplina sovranazionale della materia.*

*Ed infatti, la Direttiva n. 2011/98/UE, all'art. 12, prevede che:*

*“i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) c) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.*

Il citato paragrafo 1, alle lettere b) e c), menziona:

*“b) i cittadini dei paesi terzi ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.*

*Il Regolamento 883/2004, al quale l'art. 12 sopra riportato fa rinvio per la definizione dei settori della “sicurezza sociale”, contempla sono quelli “contributivi e non contributivi” compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i “trattamenti di maternità e paternità e assimilati” e alla lettera j) le “prestazioni familiari”.*

*A quest'ultimo proposito, si osserva come l'art. 1 del Regolamento definisca quali prestazioni familiari “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1”.*

Alla luce delle citate disposizioni, è certamente possibile qualificare la prestazione in esame come rientrante nell'ambito della “sicurezza sociale” ai fini applicativi della Direttiva, in quanto *“diretta a tutelare economicamente la maternità e la*

paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove ricorrano i requisiti *di reddito prescritti* (così, *condivisibilmente*, Corte d'App. Brescia, sent. n. 444/2016).

A tale riguardo si osserva come la CGUE, con sentenza del 24.10.2013 causa C-177/12 abbia affermato che la qualificazione della singola prestazione ai fini in questione deve operarsi avendo riguardo ai relativi *“elementi costitutivi”* quali *“le sue finalità”* ed i *“presupposti per la sua attribuzione”*, e non già al *“fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale”*.

*Nello specifico, secondo tale pronuncia, “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71”, il quale contempla le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.*

La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l'odierna appellante) *“beneficiano dello stesso trattamento”* riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all'evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva.

Essa, pertanto, trova ingresso nell'ordinamento nazionale senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca – per la gerarchia delle fonti normative – al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto.

Ne consegue che la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una *posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un'illegittima* portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle *pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quale l'I.N.P.S. nel caso di specie”*.

Le argomentazioni sin qui svolte hanno trovato conferma nella recente sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C – 350/20 con la quale è stata confermato che l'assegno di natalità ha natura di prestazione sociale.

In particolare: *“58. Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse; il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo*

familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare, con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore.

59. Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall'I.N.P.S. ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di "prestazioni familiari", ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza.

60. Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, H., C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, O., C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45).

...

63. Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva".

Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:

“66.....dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame avverso l'ordinanza impugnata del Tribunale di Pavia deve essere respinto, con integrale conferma dell'ordinanza stessa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.

Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55 in Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Corte dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo la liquidazione delle spese di lite nella misura di Euro 2.000,00 (oltre a spese generali e oneri di legge) è stata indicata per il “doppio grado” anziché, per il solo presente grado.

Come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi sentenza n. 5894/2012) si procede a emendare tale errore materiale disponendo la correzione della presente sentenza nel senso che l'espressione “spese del doppio grado” deve essere sostituita con quella corretta “spese del grado”.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

#### **P.Q.M.**

Respinge l'appello proposto avverso l'ordinanza resa nel giudizio R.G. 1283/2019 – Cron. 269/20 del 23/24.01.2020 del Tribunale di Pavia.

Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del doppio grado che liquida in Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Milano, 14/09/2021

Il Presidente  
XXXXXXXXXXXXXXXX

Il Giudice Ausiliario Relatore  
XXXXXXXXXXXXXXXX